

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2201 DEL 22/12/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON I GESTORI DI CENTRI DIURNI ACCREDITATI PER PERSONE CON DISABILITÀ PER IL PERIODO 01/01/2024 – 30/06/2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2321/23

Il Dirigente, Direttore ad interim della UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello

Il Direttore ad interim UOC Direzione Amministrativa Territoriale relaziona quanto segue.

Premesso che il Piano di Zona 2023 - 2025, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 413 del 10/03/2023, presenta in area disabilità nel territorio dei due Distretti le unità di offerta accreditate dei Centri Diurni descritti nell'allegato 1), i cui accordi sono in scadenza il 31/12/2023;

Preso atto che i Centri Diurni Casa Enrico di Fara Vicentino e Casetta di Villaverla hanno in corso il provvedimento di accreditamento a seguito di avvenuta visita di verifica con esito positivo, rispettivamente in data 13/10/2023 e in data 18/12/2023;

Preso atto inoltre che:

- l'articolo 17, comma 3 della L.R. del 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provveda alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. del 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., con i soggetti accreditati istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale "mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli";
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti dell'accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- i Direttori UOC Disabilità e non autosufficienza Distretto 1 e 2 con note rispettivamente prot. n.100716 del 29/11/2023 e n.104306 del 12/12/2023 hanno proposto l'approvazione degli accordi contrattuali, redatti ai sensi della DGRV n.1438/2017 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la gestione dei Centri Diurni per persone disabili descritti nell'allegato 1) al presente provvedimento, con decorrenza dall'01/01/2024;
- la DGRV n. 912 del 26.7.2022 ha stabilito, a decorrere dal 01/01/2022, il valore della retta giornaliera e delle quote sanitarie dell'unità di offerta Centro diurno per disabili, lasciando invariate le quote di rilievo sociale a carico dei Comuni:

Centri Diurni DGRV 912/2022	Retta Totale 100%	Quota di rilievo sanitario competenza Regione 70%	Quota di rilievo sociale competenza Comuni 30%
Basso (3° livello)	€ 66,10	€ 46,27	€ 19,82
Medio (2° livello)	€ 90,47	€ 63,33	€ 27,14
Alto (1° livello)	€ 131,10	€ 91,77	€ 39,32

- la medesima DGRV 912/2022 ha stabilito un allineamento delle scadenze degli accordi contrattuali al 30/06/2025;

Evidenziato che:

- la DGRV 912/2022 non fornisce indicazioni circa il valore della quota di rilievo sanitario in particolari condizioni, quali: la frequenza a tempo pieno e a tempo parziale, le assenze temporanee, la frequenza contemporanea al centro diurno e a struttura residenziale per questa tipologia di unità di offerta;

- gli accordi aziendali tutt'ora in atto fanno riferimento per gli aspetti economici, organizzativi, e gestionali alla DGRV n. 740 del 14/05/2015 in oggetto *“Nuova programmazione e modalità di determinazione delle rette tipo per i centri diurni per persone con disabilità (DGR 6/CR del 10/02/2015)”*;

Ritenuto di mantenere, fino a ulteriori precisazioni della Regione, quanto stabilito con la citata DGRV n. 740 del 14/05/2015, per gli aspetti non regolamentati dalla DGRV n. 912/2022, stabilendo di integrare il testo dell'accordo come segue:

“Articolo 4 bis Applicazione della DGRV 912/2022

Le rette sono quelle stabilite dalla DGRV n. 912/2022. L'incremento interviene esclusivamente sulla quota di rilievo sanitario. La quota sociale a carico del Comune definita dalla DGRV n. 740/2015 rimane invariata fino a nuova determinazione della Regione.

Per quanto riguarda il valore della quota di rilievo sanitario dei centri diurni in particolari condizioni (frequenza a tempo pieno e a tempo parziale, assenze temporanee, frequenza contemporanea al centro diurno e a struttura residenziale), in assenza di ulteriori indicazioni regionali, si ritiene di confermare i valori percentuali stabiliti con la citata DGRV n. 740 del 14/05/2015.”

Ritenuto altresì, di confermare l'art. 9 bis relativamente agli aspetti organizzativi del servizio, già definiti per tutti gli accordi vigenti per questa tipologia di unità di offerta;

Dato atto che con il Centro Diurno “Vita indipendente” è stato approvato un addendum integrativo al vigente accordo, di pari durata, per la realizzazione del progetto “Vita Indipendente”, nell'ambito dei percorsi di vita indipendente volti a favorire la progettualità di assistenza indiretta per garantire la presenza a domicilio delle persone con disabilità grave (ex DGRV 670/2020), approvato con deliberazione n. 1130 del 02/07/2021;

Ritenuto di confermare, fino a diverse disposizioni regionali, la prosecuzione della progettualità in corso sopra descritta, integrando il nuovo accordo contrattuale con la struttura come segue:

“Art. 1 bis Progettualità ex DGR 739/2015”: Nell'unità di offerta accreditata viene data prosecuzione al progetto denominato “Vita Indipendente”, salvo diverse disposizioni regionali, le cui caratteristiche tecniche sono descritte in allegato al presente accordo contrattuale”;

Per quanto sopra il Direttore ad interim UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto:

- di approvare la stipula degli accordi contrattuali con i gestori delle strutture accreditate, per il periodo 01/01/2024 – 30/06/2025, redatti ai sensi della DGR 1438/2017, allegato 2) al presente provvedimento, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la gestione dei Centri Diurni per persone disabili, riportati nell'allegato 1) al presente provvedimento;
- di approvare le integrazioni agli schemi di accordo contrattuale descritte in premessa;
- di dare atto che per queste tipologie di offerta le rette sono state definite dalla Regione del Veneto con DGR n. 912/2022, e recepite con deliberazione aziendale;
- di stabilire che, nell'ambito della programmazione locale, i Direttori UOC Disabilità e non autosufficienza del Distretto 1 e 2 autorizzano gli inserimenti nelle suddette strutture in ragione della tipologia dell'utenza e del percorso riabilitativo individualizzato, garantendo il rispetto dei limiti dei posti programmati e del limite di spesa annualmente definito dall'Azienda nel rispetto delle indicazioni regionali.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la stipula degli accordi contrattuali con i gestori delle strutture accreditate, per il periodo 01/01/2024 – 30/06/2025, redatti ai sensi della DGR 1438/2017, allegato 2) al presente provvedimento, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la gestione dei Centri Diurni per persone disabili riportati nell'allegato 1) al presente provvedimento;
3. di approvare le integrazioni agli schemi di accordo contrattuale descritte in premessa;
4. di dare atto che per queste tipologie di offerta le rette sono state definite dalla Regione del Veneto con DGR n. 912/2022, e recepite con deliberazione aziendale;
5. di stabilire che, nell'ambito della programmazione locale, i Direttori UOC Disabilità e non autosufficienza del Distretto 1 e 2 autorizzano gli inserimenti nelle suddette strutture in ragione della tipologia dell'utenza e del percorso riabilitativo individualizzato, garantendo il rispetto dei limiti dei posti programmati e del limite di spesa annualmente definito dall'Azienda nel rispetto delle indicazioni regionali.
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.638.363,74 (IVA compresa se dovuta) trova riferimento nei conti e relativi programmi di spesa per ciascun anno di competenza come segue:

Anno	Conto	Prog. di spesa	Importo	Area
2024	BA1180C00	14	€ 3.436.392,58	Sanitaria
2024	BA1180C00	721	€ 379.260,25	Sociale
2024	BA1180C00	705	€ 1.085.672,90	Sociale
2024	BA1160C00	162	€ 109.877,06	Sanitaria
2024	BA1160C00	880	€ 39.835,06	Sociale
2024	BA1160C00	890	€ 6.500,00	Sociale
2025	BA1180C00	14	€ 1.758.153,69	Sanitaria
2025	BA1180C00	721	€ 190.465,50	Sociale
2025	BA1180C00	705	€ 560.109,89	Sociale
2025	BA1160C00	162	€ 52.801,12	Sanitaria
2025	BA1160C00	880	€ 15.838,07	Sociale
2025	BA1160C00	890	€ 3.457,62	Sociale

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

TABELLA RIEPILOGATIVA - CENTRI DIURNI DISABILI

Struttura	Comune	Indirizzo	Ente gestore	Posti autorizzati	Estremi atto di autorizzazione	Posti accreditati	Estremi atto di accreditamento	Scadenza Accordi Contrattuali
CD "VITA INDIPENDENTE"	BREGANZE	VIA PIEVE 42	IPAB LA PIEVE	10	DD 419 del 31/10/2019	10	DGR 548 del 09/05/2023	31/12/2023
CD CASA ENRICO	FARA VICENTINO	VIA BORDALUCCHI 3	FONDAZIONE ENRICO TONELLO ONLUS	23	DD 448 del 07/12/2023	23	Visita di verifica 13/10/2023 con esito positivo	31/12/2023
CENTRO OCCUPAZIONALE "GIORGIO TAPPARELLI"	SCHIO	VIA CAVOUR 6/8	SCHIO SOLIDALE COOP. SOC. R.L.	16	DD 338 del 01/12/2022	16	DGR 548 del 09/05/2023	31/12/2023
CD N. 1 VALBELLA	SCHIO	VIA MONTE VALBELLA 2	FONDAZIONE ANFFAS SCHIO	30	DD 271 del 26/07/2023	30	DGR 316 del 18/03/2021	31/12/2023
CD N. 2 TORREBELVICINO	TORREBELVICINO	VIA TOTI 1	FONDAZIONE ANFFAS SCHIO	16	DD 271 del 26/07/2023	16	DGR 316 del 18/03/2021	31/12/2023
CD N. 3 VELO D'ASTICO	VELO D'ASTICO	VIA VELO 5	FONDAZIONE ANFFAS SCHIO	30	DD 271 del 26/07/2023	30	DGR 316 del 18/03/2021	31/12/2023
CD CASETTA	VILLAVERLA	VIA A. DE GASPERI 8	VERLATA SOC. COOP. R.L.	24	DD 126 del 14/05/2020	24	Rinnovo in corso, visita di verifica 18/12/2023	31/12/2023
CD CENTRO PROPEDEUTICO AL LAVORO	VILLAVERLA	VIA A. DE GASPERI 6	VERLATA SOC. COOP. R.L.	30	DD 334 del 01/12/2022	30	DGR 606 del 11/05/2021	31/12/2023
CD SAN MATTEO E SAN LUIGI	Asiago	P.zza Reggenza, 5	Soc. Coop. Soc. San Matteo e San Luigi	30	DD 69 DEL 24/02/2022	30	DGR 548 del 09/05/2023	31/12/2023
CD ANFFAS	Nove	Via Nodari, 23	Soc.Coop. Soc ANFFAS Servizi	23	DD 201 DEL 24/06/2022	23	DGR 1869 del 29/12/2021	31/12/2023

ALLEGATO 2

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
E L'ENTE GESTORE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SOCIO
SANITARIA AREA DISABILITA' CENTRO DIURNO**

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS)
con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f.
00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-
tempore, dott. Carlo Bramezza domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda
ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente (di seguito
Soggetto accreditato) con sede legale, via,
C.F. e P.I., nella persona del legale rappresentante pro-tempore
....., il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con
provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione
della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che
comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione

Premesso che:

– la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per
l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie,
socio-sanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano
esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;

- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli

accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “*mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;

– la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

– il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

– le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

– l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse

sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

– è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

– la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;

– il Soggetto accreditato è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) Centro Diurno per persone con disabilità per la capacità ricettiva di n. posti, sito a in via, in virtù del provvedimento giusto Decreto del Commissario Azienda Zero n. e dell'accreditamento istituzionale in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. del, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla

programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 1 bis

Nell'unità di offerta accreditata viene data prosecuzione al progetto denominato ".....", salvo diverse disposizioni regionali, le cui caratteristiche tecniche sono descritte in allegato al presente accordo contrattuale;

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 4 Bis Applicazione della DGRV n.912/2022

Le rette sono quelle stabilite dalla DGRV n. 912/2022. L'incremento interviene esclusivamente sulla quota di rilievo sanitario. La quota sociale a carico del Comune definita dalla DGRV n.740/2015 rimane invariata fino a nuova determinazione della Regione.

Per quanto riguarda il valore della quota di rilievo sanitario in particolari condizioni (frequenza a tempo pieno e a tempo parziale, assenze temporanee, frequenza contemporanea al centro diurno e a struttura residenziale), in assenza di ulteriori indicazioni regionali, si ritiene di confermare i valori percentuali stabiliti con la DGRV n. 740 del 14/05/2015.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna,

inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/01/2024 al 30/06/2025 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica. Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla

Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 9 bis Aspetti organizzativi

La Struttura si impegna a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

Il personale dell'Azienda ULSS/Ente Locale, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia -riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Eventuali disposizioni normative, emanate dalla Regione Veneto, in contrasto con il presente articolo si intendono immediatamente applicabili senza possibilità di rivalsa da parte dell'ente accreditato.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza

Per il gestore della struttura

Il Legale Rappresentante

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza

Per il gestore della struttura

Il Legale Rappresentante

.....

DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO CONTRATTUALE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ALTERNATIVE AI CENTRI DIURNI
-PROGETTO SPERIMENTALE "VITA INDIPENDENTE" (DGRV N.739/2015)
IPAB "LA PIEVE", BREGANZE

PREMESSO

In attuazione della DGRV n.739/2015, l'Azienda AULSS 7 intende sviluppare, una collaborazione con il Centro Diurno "Vita Indipendente" gestito dall'IPAB "La Pieve" di Breganze, che accoglie persone con disabilità fisica, in possesso dell'autorizzazione all'accreditamento rilasciata con DGRV n. 548 del 09/05/2023, per n.10 posti e la cui gestione viene disciplinata dalla DGRV n.740/2015, con le modalità previste con deliberazione dell'Azienda AULSS 7 n. del , al fine di realizzare attività strutturate che perseguano obiettivi pertinenti e mirati ad esigenze clinico riabilitative presentate da un target significativo di utenti, che sono oggetto della presente convenzione.

L' impostazione del Centro Diurno per persone disabili è derivata dalla necessità di distinguere l'organizzazione in due diversi ambiti al fine di ottemperare da un lato alle disposizioni in materia di centri diurni per persone disabili introdotte dalla Regione Veneto con DGRV n.740/2015 e dall'altro a dare piena attuazione al progetto Vita Indipendente.

Ai sensi dell'art. 9 dell'accordo contrattuale in essere per la gestione del Centro Diurno per persone disabili "Vita Indipendente" le parti, in attesa della definizione regionale dei criteri di autorizzazione e accreditamento delle attività alternative ai sensi della L.R. 22/2002 come stabilito dalla citata DGR 739/2015, concordano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

L' Ipab "La Pieve" assicura per la durata dell'accordo contrattuale la prosecuzione del progetto sperimentale "Vita Indipendente" quale intervento alternativo ai Centri Diurni per disabili;

Art. 2 - Obiettivi generali

Il Servizio ha i seguenti obiettivi di carattere generale:

1. offrire una risposta riabilitativa e di riattivazione motoria e/o logopedica e/o neurocognitiva, con particolare attenzione ad un programma personalizzato;

2. sviluppare abilità e strategie compensative per l'esercizio delle attività ADL (attività di vita quotidiana), IADL (attività strumentali della vita quotidiana) e pre-lavorative.

L'aspetto riabilitativo – requisito che differenzia il Centro Vita Indipendente dagli altri Centri Diurni per persone con disabilità – coinvolge tutte le persone inserite e viene attivato con programmi ed obiettivi la cui intensità e frequenza viene definita dallo specialista fisiatra in sede di UVMD.

Art.3 - Ambiti di intervento

Il Progetto “Ad alta valenza riabilitativa” è rivolto a persone che, pur presentando un quadro clinico funzionale in via di stabilità dal punto di vista motorio, necessitano di riabilitazione rinforzata e rispondente a specifico programma in vista di un reinserimento sociale e lavorativo, compatibile con le abilità residue.

Art.4 - Attività

Il progetto viene proposto a persone che a fronte degli esiti di grave cerebrolesione o da patologia invalidante acquisita, presentano, a seguito valutazione UVMD, discrete o buone potenzialità residue e di recupero. Il servizio offre la possibilità di:

- Proseguire l'iter riabilitativo, ovvero una riabilitazione altamente specialistica di tipo funzionale volta all'acquisizione della maggiore autonomia possibile.
- Acquisire competenze specifiche volte all'utilizzo di nuovi ausili e tecnologie utili sia al perfezionamento/integrazione sia ad un possibile e proficuo inserimento di tipo sociale e/o lavorativo.

Nello specifico le attività proposte sia con formula laboratoriale, sia come trattamenti individuali e/o di gruppo sono le seguenti:

- riabilitazione motoria e psicomotoria
- riabilitazione logopedica
- riabilitazione neurocognitiva
- attività specifiche per l'autonomia sociale
- attività pre-lavorative in collaborazione con il SILAS

Art. 5- Impegni

l'IPAB “La Pieve”

Per la citata area progettuale mette a disposizione le figure professionali sotto elencate, che si affiancheranno ai professionisti dell'equipe “di base” prevista dalla L.22/2002, per le persone con disabilità che frequentano il Centro “Vita Indipendente” per garantire l'implementazione di progetti individuali e di gruppo mirati al massimo sviluppo delle potenzialità residue.

<i>Figura Professionale</i>	<i>Ore settimanali</i>	<i>Unità equivalenti</i>
Psicologo	10	0,28
Logopedista	9	0.25
Fisioterapista	29	0,81

Il progetto “ad alta valenza” è rivolto a massimo n.10 utenti, per 3 giorni alla settimana, per un totale di n.136 giornate annue.

Azienda AULSS

L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.

L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Art.6

Remunerazione e pagamenti delle prestazioni

Per la suddetta attività l’Azienda AULSS7 corrisponderà all’Ipab “La Pieve” la retta pro die/pro capite pari a € 38,80 (più IVA se dovuta).

L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.